



FITSI

Statuto Federale

Statuto Federale approvato con decreto del Commissario *ad Acta* del 10 giugno 2024
e dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 240 del 13 giugno 2024
ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI.

INDICE

TITOLO I - Costituzione e Scopi

Art. 1 - Costituzione, scopo e sede	pag. 1
Art. 2 - Funzione e compiti	pag. 1

TITOLO II - I Soggetti

Art. 3 - Associazioni affiliate e Tesserati - Soci Onorari - Benemeriti	pag. 3
Art. 4 - Diritti e doveri delle Associazioni affiliate e dei Tesserati	pag. 5
Art. 5 - Il/I Presidente/i Onorario/i Federale/i	pag. 7

TITOLO III - Ordinamento

Capo 1 - Organizzazione Federale

Art. 6 - Organi centrali e strutture territoriali	pag. 8
Art. 7 - Organismi permanenti della Federazione	pag. 8

Capo 2 - Organi centrali

Art. 8 - Assemblea Nazionale	pag. 9
Art. 9 - Il Presidente Federale	pag. 13
Art. 10 - I Vice Presidenti	pag. 13
Art. 11 - Consiglio Direttivo Federale	pag. 14
Art. 12 - Consiglio di Presidenza	pag. 15
Art. 12bis - Il Segretario Generale	pag. 16
Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 16
Art. 14 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 16
Art. 15 - Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 17

Capo 3 - Strutture territoriali

Art. 16 - Assemblea Regionale	pag. 18
Art. 17 - Comitati Regionali - Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta - Delegati Regionali	pag. 19
Art. 18 - Delegati Regionali	pag. 20
Art. 19 - Delegati Provinciali	pag. 20

Capo 4 - Principi di Giustizia Federale

Art. 20 - Principi di Giustizia Sportiva	pag. 21
Art. 21 - Organi di Giustizia	pag. 21
Art. 22 - Commissione Federale di Garanzia	pag. 22
Art. 23 - Accesso alla Giustizia Sportiva	pag. 23
Art. 24 - Provvedimenti di clemenza	pag. 23
Art. 25 - Registro delle Sanzioni	pag. 23

Capo 5 – Organismi permanenti della Federazione

Art. 26 - Commissioni	pag. 24
Art. 27 - Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali - Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione - Consulta Etica - Consulta dei Rappresentanti Regionali - Collegio dei Medici Federali - Collegio dei Medici delle squadre Professionistiche - Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate	pag. 24
Art. 28 - Commissione Ammissione Nuovi Tesserati	pag. 24
Art. 29 - Comitato Scientifico Culturale	pag. 25
Art. 30 - Commissione Statuti e Regolamenti	pag. 25

TITOLO IV - Altre Strutture

Capo 1 - Strutture operative

Art. 31 - Attività e Strutture antidoping	pag. 26
Art. 32 - Strutture di Medicina dello Sport e altre collaborazioni	pag. 26

Capo 2 - Sezioni Aggregate

Art. 33 - Masso-Fisioterapisti e Massaggiatori sportivi, Laureati in Scienze Motorie - Diplomatici ISEF	pag. 27
---	---------

TITOLO V - Accesso alle cariche federali

Art. 34 - Cariche federali - Eleggibilità	pag. 28
Art. 35 - Incompatibilità delle cariche federali	pag. 28

TITOLO VI - Vincolo di Giustizia

Art. 36 - Onere di adire gli Organi di Giustizia Sportiva	pag. 30
---	---------

TITOLO VII - Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 37 - Patrimonio ed esercizio finanziario	pag. 31
---	---------

TITOLO VIII - Norme Generali

Art. 38 - Regolamenti ed interpretazioni	pag. 32
--	---------

Norme Finali

pag. 32

TITOLO I

Costituzione e Scopi

Art. 1

Costituzione, scopo e sede

- 1.1 La Federazione Medico Sportiva Italiana - FMSI - fondata nel 1929 è l'unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport - F.I.M.S. - riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport - E.F.S.M.A. La FMSI svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle indicate federazioni internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
- 1.2 La Federazione Medico Sportiva Italiana, riconosciuta a fini sportivi dal CONI, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. La Federazione Medico Sportiva Italiana è un'associazione nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii., operante senza finalità di lucro.
- 1.3 La FMSI è costituita dalle Associazioni dei medici che operano, anche in collaborazione con figure professionali tecniche e sanitarie, nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e nell'ambito dell'attività fisica, sportiva e riabilitativa.
- 1.4 La FMSI è ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del CONI.
- 1.5 La FMSI partecipa alle manifestazioni sportive nelle quali sia richiesta la presenza del medico, secondo la vigente normativa sportiva del CONI.
- 1.6 La FMSI ha lo scopo di assicurare all'atleta ed al praticante l'attività motoria le migliori condizioni per svolgere l'attività fisica e sportiva con beneficio e senza danno per la salute, a livello agonistico e non agonistico.
- 1.7 La FMSI può compiere ogni attività accessoria o strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali anche attraverso soggetti giuridici dalla stessa costituiti ovvero partecipati.
- 1.8 La FMSI ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art. 2

Funzioni e Compiti

- 2.1 La FMSI espleta l'indispensabile funzione di assicurare la tutela della salute di persone abili e con disabilità, che svolgono attività fisico-sportiva, anche per garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati di ogni ordine e grado.
- 2.2 La FMSI al fine di perseguire la funzione di cui al precedente comma:
 - a) assicura l'assistenza medica, tecnica e sanitaria indispensabile all'organizzazione sportiva, agli atleti ed ai soggetti praticanti attività fisica;
 - b) provvede alla divulgazione delle conoscenze medico-sportive nel mondo dello sport e nei diversi ambiti socio-culturali ad esso collegati;
 - c) assicura il controllo antidoping con i propri Medici Ispettori Antidoping ed anche per mezzo di propri Laboratori, nel rispetto della legislazione vigente, e aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping, in attuazione delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA - World Antidoping Agency;
 - d) promuove ed incentiva studi e ricerche scientifiche nel campo della medicina dello sport e delle

scienze applicate all'esercizio fisico ed agli sport anche in relazione alle condizioni igienico-ambientali, nel campo delle tecniche antidoping e in ogni altro campo attinente alla promozione della salute attraverso lo sport agonistico, non agonistico e l'attività fisica per tutti, con particolare riguardo a persone con disabilità;

- e) tutela la salute degli atleti, d'intesa con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le altre organizzazioni sportive nazionali riconosciuti dal CONI, nel rispetto della legislazione vigente e dell'etica legata allo Sport, anche al fine di garantire un omogeneo e regolare supporto al corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;
- f) esercita funzioni di prevenzione, di consulenza, di controllo medico, nonché di valutazione funzionale per gli atleti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle organizzazioni sportive riconosciuti dal CONI e di chiunque ne faccia richiesta;
- g) si impegna nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze o di metodi proibiti che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nonché nel contrasto all'uso improprio dei farmaci e all'abuso degli stessi, in collaborazione con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le altre organizzazioni sportive nazionali riconosciuti dal CONI, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme internazionali e dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA);
- h) favorisce l'armonizzazione dei comportamenti professionali ed etici, da parte dei medici, attraverso l'informazione e la formazione scientifico-culturale continua e l'aggiornamento e la diffusione di linee guida nell'ambito di tutta l'organizzazione sportiva nazionale;
- i) si impegna nell'educazione sanitaria della popolazione sportiva e nell'attività di propaganda per la formazione di una coscienza sportiva, quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù, e divulga i principi fondamentali di un corretto stile di vita attraverso un'adeguata attività fisica e sportiva per il miglioramento della salute della popolazione, in collaborazione con le istituzioni preposte e, in particolare, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il Ministero della Salute e con l'Autorità di governo competente in materia di sport;
- l) si impegna nello studio e nell'attuazione di ogni altra iniziativa utile ai fini della propaganda olimpica e del codice etico del CIO;
- m) provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale, anche nel rispetto delle norme di legge che regolano l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), dei Medici specialisti in Medicina dello Sport e in altre specialità mediche, dei Laureati in Scienze Motorie e degli operatori sanitari e tecnici operanti nell'ambito dello sport, della riabilitazione, della prevenzione e della prescrizione dell'attività fisica, favorendo l'acquisizione di crediti formativi e predisponendo appositi strumenti per la verifica della qualità sulle attività svolte;
- n) opera anche in collegamento e in collaborazione con le organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali operanti nel campo della Medicina dello Sport, nonché con Enti o istituzioni pubbliche o private operanti nel settore della salute, dell'istruzione e dello sport;
- o) elabora linee guida nel campo della Medicina dello Sport anche in collaborazione con Società scientifiche nazionali ed internazionali e con ogni altro soggetto avente titolo;
- p) sviluppa forme di collaborazione con professionalità tecniche e sanitarie in grado di supportare i Medici della FMSI nell'ambito della Medicina dello Sport e dell'attività fisico-sportivo-motoria e della riabilitazione;
- q) pubblica materiale divulgativo scientifico, medico-sportivo, educativo e tecnico per la diffusione della cultura della Medicina dello Sport, dell'educazione e della promozione della salute attraverso lo sport e l'attività fisica anche nell'ambito sociale e scolastico.

2.3 La FMSI tutela, in ogni sede e forma, gli interessi della categoria dei Medici dello Sport, facendosi portatore e rappresentante delle relative istanze in ogni competente sede istituzionale, legislativa, amministrativa, sindacale e giurisdizionale.

TITOLO II I Soggetti

Art. 3

Associazioni affiliate e Tesserati - Soci Onorari - Soci Benemeriti

- 3.1 Possono presentare domanda di affiliazione alla FMSI le Associazioni Medico Sportive Dilettantistiche, di seguito indicate AMS, non aventi scopo di lucro, le cui finalità siano conformi con gli scopi istituzionali della FMSI e svolgano nell'ambito federale attività tra quelle ricomprese all'Art. 2, in quanto compatibili.
- Le Associazioni Medico Sportive Dilettantistiche sono costituite a livello provinciale. La FMSI affilia, per ogni provincia italiana, esclusivamente una sola Associazione Medico Sportiva Dilettantistica. In casi eccezionali, su richiesta scritta e motivata di almeno cento nuovi tesserati di cui all'Art. 3.12, lett. a) e lett. b), il CDF può autorizzare, sentito il parere del legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione provinciale già riconosciuta dalla FMSI, del competente Comitato o Delegato Regionale, la costituzione di un'ulteriore Associazione nella medesima provincia. L'autorizzazione del CDF non può in alcun modo derogare all'applicazione delle disposizioni relative alla costituzione di un'AMS.
- 3.2 Gli Affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di quest'ultimo, dal Consiglio Direttivo Federale (CDF) della FMSI; devono essere retti da statuti redatti sulla base del principio di democrazia interna e non contrastanti con lo Statuto della FMSI e con i principi posti dal CDF in sede interpretativa dello stesso, che saranno approvati da parte della Giunta Nazionale del CONI o dal CDF, se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello statuto. Detti statuti dovranno riportare l'impegno di esercitare, senza fini di lucro, con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Le Associazioni Medico Sportive devono prevedere, negli statuti, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione.
- 3.3 Gli Statuti delle Associazioni Medico Sportive Dilettantistiche dovranno essere redatti nel rispetto del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.
- 3.4 Per l'affiliazione le Associazioni devono presentare, tramite il Comitato Regionale ovvero il Delegato Regionale della FMSI, domanda alla Segreteria Generale della FMSI. La domanda deve essere accompagnata dallo Statuto comprovante il rispetto della democrazia interna e dalle quote di affiliazione e di tesseramento, nell'importo annualmente deliberato dal Consiglio Direttivo Federale secondo le modalità stabilite dal Regolamento allo Statuto. La data di affiliazione alla FMSI decorre dalla delibera di riconoscimento ai fini sportivi.
- 3.5 Un'Associazione Medico Sportiva Dilettantistica può essere costituita con un numero di soci ordinari non inferiore a dieci, salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
- 3.6 Qualora nel corso dell'anno federale in un'Associazione affiliata venga meno, per qualsiasi ragione, il numero minimo dei Soci Ordinari di cui ai commi 5 e 9, l'Associazione deve, nel termine di sei mesi dall'evento, procedere alla ricostituzione del loro numero minimo.
- 3.7 In mancanza di tale ricostituzione, alla scadenza del semestre, l'affiliazione alla FMSI è revocata decorso il termine di cui all'Art. 3.6.
- 3.8 Per le Associazioni di cui al comma 5, se il numero dei Soci Ordinari scende al di sotto di cinque, l'affiliazione alla FMSI è revocata decorso il termine di cui all'Art. 3.6.
- 3.9 In casi eccezionali e per comprovate esigenze di funzionalità della FMSI, ove all'interno del territorio

di una provincia non sia possibile dar luogo alla costituzione di una Associazione, il Consiglio Direttivo Federale può approvare l'affiliazione di una Associazione purché composta da almeno cinque Soci Ordinari e comunque in presenza di un numero complessivo di Tesserati non inferiore a dieci. La presente clausola derogatoria, ove ne ricorrano i presupposti, può trovare applicazione anche in riferimento ai soggetti che, già ordinariamente associati, vengano a trovarsi con un numero di Soci Ordinari inferiori alla norma.

- 3.10 Tutti i medici, Soci delle Associazioni affiliate e iscritti regolarmente all'Ordine dei Medici, devono essere tesserati alla FMSI dall'Associazione competente, secondo quanto stabilito dal Regolamento allo Statuto.
- 3.11 Ogni Tesserato può essere iscritto alla FMSI, nel corso dello stesso anno solare, da una sola Associazione che, di norma, coincide con quella della Provincia di residenza, di domicilio abituale o dell'attività professionale del socio stesso.
- 3.11bis Chiunque intenda presentare domanda di tesseramento alla Federazione Medico Sportiva Italiana deve aver orientato e deve proseguire a indirizzare la propria condotta di vita ai valori dell'onestà, dell'integrità, della probità, della lealtà, della correttezza, della dignità e della giustizia, nonché al rispetto di tutti quei principi, anche etici e morali, che devono contraddistinguere il comportamento dell'iscritto alla FMSI.

Coloro i quali intendono presentare domanda di tesseramento alla Federazione Medico Sportiva Italiana devono dichiarare che non abuseranno della qualifica che acquisiranno per trarne privilegi e/o vantaggi, patrimoniali e non patrimoniali, e rifiuteranno ogni logica di scambio e/o indebite pressioni da parte di chiunque. Devono altresì dichiarare l'assenza di procedimenti penali a carico incidenti sulla moralità professionale, nonché l'assenza di procedimenti, anche sportivi, per reati di doping e/o frode sportiva resi anche in primo grado.

È fatto divieto a tutti coloro i quali intendono presentare domanda di tesseramento alla Federazione Medico Sportiva Italiana di esercitare in proprio attività ovvero di iscriversi a un ente con finalità e compiti concorrenti e/o in contrasto con quelli della Federazione medesima. L'eventuale violazione del divieto determina la cessazione dall'appartenenza alla Federazione, secondo quanto stabilito dall'Art. 4.9 dello Statuto.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, le dichiarazioni di cui al comma 2 e quanto stabilito dal comma 3 saranno esaminati in sede istruttoria dalla Commissione Ammissione Nuovi Tesserati e saranno poi accertate, in sede di valutazione della domanda di tesseramento, dal Consiglio Direttivo Federale, il quale si riserva l'insindacabile giudizio in ordine al possesso dei requisiti e alla veridicità e/o falsità delle dichiarazioni.

3.12 I Tesserati sono distinti in:

- a) Soci Ordinari: sono medici-chirurghi in possesso della specializzazione universitaria in Medicina dello Sport o della qualificazione medico-sportiva ai sensi della Legge n.1099 del 1971. L'aspirante Socio Ordinario deve presentare domanda di tesseramento, secondo le modalità prescritte dal Regolamento attuativo, accompagnata da una lettera di presentazione di almeno tre Soci Ordinari tesserati della Federazione da almeno otto anni, i quali non siano mai incorsi in una delle cause di cessazione di appartenenza alla Federazione di cui all'Art. 4.9 dello Statuto e all'Art. 8 del Regolamento. I tre Soci Ordinari devono essere:
- un tesserato dell'AMS a cui l'aspirante Socio intende iscriversi;
 - un componente del Consiglio Direttivo della predetta AMS;
 - un componente del Consiglio Direttivo Federale.

Solo i Tesserati Soci Ordinari possono fregiarsi del titolo di medico sportivo o dello sport.

- b) Soci Aggregati: sono medici-chirurghi, iscritti ai relativi ordini professionali, privi del diploma di specializzazione in Medicina dello Sport, in possesso di adeguato curriculum vitae, che abbiano dimostrato interesse alla medicina dello sport e dimostrano di poter e voler contribuire al perseguimento delle finalità della FMSI e che abbiano effettivamente partecipato, con

valutazione positiva, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari attuative dello statuto, a un corso di formazione in Medicina dello Sport disposto dalla FMSI, organizzato o espressamente autorizzato dalla FMSI e svolto nel rispetto delle norme federali in materia. Ai fini del perfezionamento del procedimento, l'aspirante Socio Aggregato deve presentare la documentazione prescritta dallo specifico Regolamento attuativo in materia, secondo le modalità e i termini ivi indicati, fra cui una lettera di presentazione di almeno tre Soci della Federazione da almeno otto anni, i quali non siano mai incorsi in una delle cause di cessazione di appartenenza alla Federazione di cui all'Art. 4.9 dello Statuto e all'Art. 8 del Regolamento. I tre Soci devono essere:

- un Ordinario, quale componente del Consiglio Direttivo dell'AMS alla quale l'aspirante Socio intende iscriversi;
- un Aggregato ovvero un Ordinario appartenente alla predetta AMS;
- un membro del Consiglio Direttivo Federale.

I Soci Aggregati, ai fini del mantenimento della propria qualifica, devono partecipare continuativamente, con valutazione positiva, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari attuative dello Statuto, all'attività formativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Federale.

- c) Soci Aderenti: sono i soggetti indicati al successivo Art. 33 i quali sono presentati da un componente del Consiglio Direttivo Federale ovvero dal Presidente o dal Delegato regionale territorialmente competente. I Soci Aderenti ai fini del mantenimento della propria qualifica si impegnano a partecipare, con valutazione positiva, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari attuative dello Statuto, all'attività formativa e/o di aggiornamento secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Federale.

3.13 Il Consiglio Direttivo Federale può attribuire, secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento allo Statuto, la qualifica di "Socio Onorario" ovvero "Socio Benemerito" a personalità che si sono distinte per l'apporto scientifico professionale in favore della Medicina dello Sport. Queste qualifiche hanno la durata di un quadriennio olimpico.

3.14 Il Consiglio Direttivo Federale, su proposta del Presidente Federale, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 12, lettera b, in casi di comprovata lunga esperienza maturata nello svolgimento di incarichi operativi nell'ambito di Federazioni Sportive nazionali e/o internazionali ovvero di medici con curriculum scientifico di particolare rilevanza nell'ambito della Medicina dello Sport, può accettare l'iscrizione quale Socio Aggregato di un medico-chirurgo indipendentemente dalla partecipazione al corso di formazione di cui al citato comma.

Art. 4

Diritti e doveri delle Associazioni affiliate e dei Tesserati

4.1 Le Associazioni affiliate hanno diritto:

- a) di partecipare tramite il loro Presidente alle Assemblee Federali, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività federale in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali all'attività internazionale;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla FMSI.

4.2 Le Associazioni affiliate ed i Tesserati, con la domanda di affiliazione o di tesseramento alla FMSI, si impegnano:

- a) ad accettare lo Statuto, i Regolamenti Federali e tutte le disposizioni federali e ad adempiere a tutti gli obblighi in essi stabiliti;
- b) a provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione o del tesseramento entro il termine stabilito dal Regolamento allo Statuto e secondo le procedure ivi previste;
- c) ad effettuare servizi medici di gara richiesti e di controlli antidoping nel rispetto delle norme

organizzative e tecniche federali utilizzando, ove possibile, le strutture di cui all'Art. 32 del presente Statuto.

4.3 Le Associazioni cessano di appartenere alla FMSI:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento;
- c) per mancata riaffiliazione nei termini previsti dal Regolamento allo Statuto;
- d) per inattività dipendente da volontà propria protratta per oltre 12 (dodici) mesi, salvo giustificate ragioni da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo Federale;
- e) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Federale per il venire meno dei requisiti che hanno dato luogo all'affiliazione medesima.

Avverso la revoca o il diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lett. "n" dello Statuto del CONI, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

4.4 Le Associazioni che cessano di far parte della FMSI per qualsiasi ragione sono tenute a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, sia verso la FMSI, sia verso i propri Tesserati.

4.5 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni affiliate cessate non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Associazioni affiliate sino al completo adempimento degli obblighi precitati di cui al precedente comma 4.

4.6 Il Consiglio Direttivo Federale, qualora vengano accertate gravi violazioni all'ordinamento sportivo od in caso di constatata impossibilità di funzionamento di un'Associazione, può nominare un Commissario straordinario con compiti di verifica.

4.7 I Tesserati devono attenersi al Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI ed inoltre:

- a) si obbligano a svolgere la loro attività nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento allo Statuto, delle norme e dei principi approvati dal Consiglio Direttivo Federale, delle norme e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, nonché delle altre organizzazioni sportive riconosciuti dal CONI, nell'ambito delle quali i medici tesserati svolgono il loro compito;
- b) si obbligano a partecipare, con regolarità, all'attività federale, secondo le norme previste dal Regolamento allo Statuto;
- c) si obbligano a versare, entro i termini previsti dal Regolamento allo Statuto, le quote di iscrizione annuali.

4.8 I Tesserati hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività organizzate dalla FMSI;
- b) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla FMSI;
- c) di concorrere alle cariche elettive federali e di partecipare alle Assemblee Nazionali e Regionali se in possesso dei requisiti richiesti.

4.9 I Tesserati cessano di appartenere alla FMSI:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento;
- c) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia della FMSI o del CONI o degli Ordini Professionali;
- d) per squalifica di qualsiasi temporalità subita per casi di doping;
- e) per ingiustificata mancata partecipazione alle attività federali, per più di un anno;
- f) per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- g) in caso di sopravvenuta assenza dei requisiti di cui all'Art. 3.11*bis*, comma 1, dello Statuto;
- h) in caso di falsità delle dichiarazioni di cui all'Art. 3.11*bis*, comma 2, dello Statuto;

i) in caso di violazione del divieto di cui all'Art. 3.11 *bis*, comma 3, dello Statuto.

4.10 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4.11 Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

4.12 Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, nonché della Normativa Antidoping, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

4.13 I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 5

Il/I Presidente/i Onorario/i Federale/i

5.1 Il Consiglio Direttivo Federale, al fine di garantire continuità all'azione della Federazione e di fortificarne l'immagine, può sottoporre all'Assemblea Nazionale la nomina di uno o più Presidenti Onorari Federali nella persona di chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale nelle precedenti consiliature.

Il/I Presidente/i Federale/i Onorario/i partecipa/no, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Federale e del Consiglio di Presidenza, nonché alle Assemblee Nazionali e Regionali.

Il/I Presidente/i Federale/i Onorario/i possono ricevere deleghe specifiche dal Consiglio Direttivo Federale per lo svolgimento di compiti e funzioni d'interesse della FMSI.

La carica di Presidente Onorario Federale non è sottoposta a decadenza quadriennale e cessa solo per dimissioni volontarie.

TITOLO III Ordinamento

Capo 1 - Organizzazione Federale

Art. 6

Organi centrali e strutture territoriali

6.1 Sono Organi Centrali della FMSI:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Direttivo Federale;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

6.2 Sono Strutture Territoriali:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) i Presidenti dei Comitati Regionali o i Delegati Regionali;
- c) i Comitati Regionali;
- d) i Delegati Provinciali.

6.3 Sono Organi di Giustizia:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale d'Appello;
- c) la Procura Federale.

Art. 7

Organismi permanenti della Federazione

7.1 Sono Organismi permanenti della Federazione:

- a) la Consulta dei Presidenti o Delegati Regionali di cui all'Art. 27;
- b) la Consulta dei Coordinatori regionali della Formazione di cui all'Art. 27;
- c) la Consulta Etica di cui all'Art. 27;
- d) la Consulta dei Rappresentanti regionali delle sezioni di cui all'Art. 33;
- e) il Collegio dei Medici Federali di cui all'Art. 27;
- f) il Collegio dei Medici degli sport professionistici di cui all'Art. 27;
- g) il Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate di cui all'Art. 27;
- h) la Commissione Ammissione Nuovi Tesserati di cui all'Art. 28;
- i) il Comitato Scientifico Culturale di cui all'Art. 29;
- l) la Commissione Statuti e Regolamenti di cui all'Art. 30.

Capo 2 - Organi Centrali

Art. 8

Assemblea Nazionale

- 8.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale e ad essa spettano poteri deliberativi e tutti i poteri per conseguire gli scopi e le finalità della Federazione.
- 8.2 L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo Federale e convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi previsti dal presente Statuto. È composta dai Presidenti delle Associazioni affiliate aventi diritto a voto o - in caso di impedimento - dai loro delegati, purché componenti quest'ultimi del rispettivo Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla FMSI.
- 8.3 Ciascuna Associazione affiliata ha diritto ad un voto.
- 8.4 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Associazioni che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021 e che siano affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea stessa, purché nel frattempo abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività federale, come previsto all'Art. 3.1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
- 8.5 È preclusa la partecipazione all'Assemblea Nazionale alle Associazioni che non siano in regola con le quote di affiliazione e di riaffiliazione e con le quote di tesseramento.
- 8.6 Partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale, senza diritto a voto, il Presidente Federale, il/i Presidente/i Federale/i Onorario/i, i Vice Presidenti, i Consiglieri Federali, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il rappresentante italiano nella F.I.M.S., i Presidenti/Delegati Regionali, i Delegati Provinciali, i Presidenti delle AMS affiliate da meno di 12 mesi, nonché il Segretario Generale che funge da Segretario verbalizzante. In assenza del Segretario, la verbalizzazione verrà svolta da altra persona nominata dall'Assemblea.
- 8.7 Su invito del Consiglio Direttivo Federale, possono partecipare, senza diritto a voto, i Rappresentanti negli Organi Direttivi Territoriali e Centrali delle sezioni di cui all'Art. 33, i membri del Collegio dei Medici Federali, il Presidente del Comitato Scientifico Culturale, i membri della Commissione Statuti e Regolamenti, il Presidente e i membri degli Organi di Giustizia, i Coordinatori degli Organismi di cui all'Art. 7, nonché i candidati alle cariche elettive.
- 8.8 I Consiglieri Federali, i Vice Presidenti ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le Associazioni né direttamente né in quanto delegati. Pertanto, nel caso in cui essi ricoprissero anche la carica di Presidente di Associazione, dovranno delegare, in loro vece, un componente del proprio Consiglio Direttivo a rappresentare la stessa all'Assemblea Nazionale.
- 8.9 È preclusa la partecipazione all'Assemblea Nazionale a chiunque sia colpito da una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- 8.10 Il Consiglio Direttivo Federale nomina per le Assemblee Nazionali la Commissione Verifica Poteri composta da tre membri, di cui almeno uno facente parte degli Organi di Giustizia Federale, i quali provvedono ad eleggerne il Presidente. I membri della Commissione non possono essere candidati alle cariche elettive.
- 8.11 Il Regolamento allo Statuto disciplina le modalità di svolgimento dell'Assemblea, nonché delle elezioni degli organi assembleari ed i rispettivi compiti.

- 8.12 Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei voti, se non diversamente previsto.
- 8.13 L'eventuale delega alla partecipazione assembleare, di cui al precedente comma 2, deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'Associazione delegante e contenere, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa, nonché il nominativo del componente del Consiglio Direttivo delegato e le generalità di quest'ultimo.
- 8.13**bis** La FMSI può adottare sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della FMSI adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità uniformi.

Assemblea Nazionale Ordinaria

- 8.14 L'Assemblea Nazionale Ordinaria si svolge ogni quattro anni per l'elezione degli Organi centrali della FMSI. Le Assemblee Nazionali Ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza - diretta o per delega - di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto presenti. Per la validità della costituzione dell'Assemblea elettiva è richiesta la partecipazione di almeno il trentacinque per cento degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui al successivo Art. 34 comma 8.
- 8.15 L'Assemblea Nazionale Ordinaria è convocata dal Presidente, o nei casi previsti da chi ne fa le veci, su conforme delibera di indizione del Consiglio Direttivo Federale, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC da inviarsi almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione, se elettiva, ovvero almeno 30 giorni prima se non elettiva.
- La convocazione è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
- Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale.
- 8.16 L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo della riunione, la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno, nonché l'elenco degli Affiliati con o senza diritto di voto.
- 8.17 L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva si svolge dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi ed entro il 15 marzo dell'anno successivo. In tale contesto, si provvede anche all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Direttivo Federale da sottoporre alla verifica assembleare a conclusione del mandato.
- 8.18 Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia svolta regolarmente nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento della Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
- 8.19 a) Per candidarsi a cariche elettive federali dovrà essere presentata individualmente, da parte degli interessati, formale candidatura per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC alla Segreteria Generale della FMSI, almeno 40 giorni prima della riunione dell'Assemblea e secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento allo Statuto, pena la nullità della domanda stessa.
- b) Alla carica di Presidente Federale possono concorrere soltanto i soci ordinari tesserati alla FMSI

ininterrottamente negli ultimi dieci anni che precedono l'Assemblea elettiva in cui si intende porre la propria candidatura.

c) Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura, anche se per cariche diverse.

d) In caso di non accettazione della candidatura, l'interessato potrà proporre ricorso secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento allo Statuto.

- 8.20 L'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Federali si effettua a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive. Per l'elezione dei Consiglieri Federali, i votanti possono esprimere fino a un massimo di sette preferenze.
- 8.21 Risulta eletto alla carica di Presidente Federale il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli; tale maggioranza è richiesta anche in sede di ballottaggio cui si perviene tra i due candidati più votati nel caso in cui nessun candidato raggiunga alla prima votazione il quorum richiesto. Risultano eletti alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere Federale i candidati che avranno riportato, nelle rispettive votazioni, il maggior numero di preferenze. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al successivo Art. 34 comma 8.
- 8.22 In caso di parità si procede, immediatamente, ad un ballottaggio tra i candidati che avranno riportato lo stesso numero di preferenze.
- 8.23 Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente articolo e dall'Art. 15.
- 8.24 Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
- 8.25 Nelle dette Assemblee Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione di Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 8.26 Le proposte in merito ad argomenti da inserire nelle "varie" dell'ordine del giorno dovranno essere formulate secondo le modalità previste dal Regolamento allo Statuto.

Assemblea Nazionale Straordinaria

- 8.27 L'Assemblea Nazionale Straordinaria si svolge nei casi previsti dal presente Statuto.
- 8.28 L'Assemblea Nazionale Straordinaria - salvi i casi espressamente previsti al successivo comma 31 e all'Art. 11, commi 5 e 6 - è convocata dal Presidente Federale a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione, fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 32, 35 e 41, nonché dall'Art. 11.5.
- 8.29 L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo della riunione, la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno.
- 8.30 L'Assemblea Nazionale Straordinaria, salvo quanto disposto dal precedente comma 14, è valida con la presenza - diretta o per delega - di almeno la metà degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 8.31 L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata per:
- approvare il bilancio consuntivo di esercizio, nei casi in cui il medesimo, deliberato dal Consiglio Direttivo Federale, riceva il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero non venga approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, secondo quanto disposto dall'Art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 242/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2004;
 - eleggere - nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, previste nel presente Statuto - il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio Direttivo Federale

- decaduto, ovvero singoli componenti di esso, e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre al CONI per la relativa approvazione ai fini sportivi, nonché ad eventuali altre Autorità per quanto di competenza;
- d) deliberare sullo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio; è competente alla convocazione l'Organo di volta in volta indicato nel presente Statuto.
- 8.32 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, di cui al precedente comma 31, lett. a), deve svolgersi entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni che l'hanno determinata. La convocazione della detta Assemblea va inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora il Bilancio consuntivo dell'esercizio rimesso all'Assemblea non sia da quest'ultima approvato, l'Assemblea stessa assume le deliberazioni conseguenti anche ai sensi dell'Art. 22 del Codice Civile.
- 8.33 Per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva nei casi previsti al precedente comma 31, lett. b), trovano applicazione le modalità e i termini indicati all'Art. 9, comma 11, e all'Art. 11, commi 5 e 6 del presente Statuto.
- 8.34 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, di cui al precedente comma 31, lett. c), debbono essere presentate al Consiglio Direttivo Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 8.35 Il Consiglio Direttivo Federale, verificata la ritualità della richiesta di cui al precedente comma, indice l'Assemblea Nazionale Straordinaria che deve tenersi entro 90 giorni dalla richiesta stessa ovvero entro 60 giorni dalla deliberazione di indizione. La convocazione della detta Assemblea va inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 8.36 Il Consiglio Direttivo Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto. Per il suo svolgimento si applicano i termini di cui al comma 35.
- 8.37 Il Consiglio Direttivo Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
- 8.38 La presentazione di emendamenti alle proposte di modifica allo Statuto è disciplinata in conformità a quanto stabilito nel Regolamento allo Statuto.
- 8.39 Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.40 Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione ai fini sportivi da parte del CONI, nonché da parte di eventuale altra Autorità competente.
- 8.41 L'Assemblea, per la deliberazione sullo scioglimento della FMSI e la devoluzione del proprio patrimonio, di cui al precedente comma 31, lett. d), deve essere convocata 45 giorni prima della data stabilita per la riunione. Si applicano l'Art. 21, comma 3, del Codice Civile e gli Artt. 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.
- 8.42 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata, altresì, dal Presidente Federale su delibera del Consiglio Direttivo Federale:
- a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Federale lo ritenga opportuno. In tal caso, l'Assemblea Nazionale deve tenersi entro 60 giorni dalla data di deliberazione di indizione e la convocazione di detta Assemblea va inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione;
- b) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto o dalla metà più uno dei Consiglieri Federali. In questi due casi l'Assemblea Nazionale deve tenersi entro 90 giorni dalla richiesta. La convocazione di detta Assemblea va inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 9

Il Presidente Federale

- 9.1 Il Presidente Federale ha la rappresentanza istituzionale e legale della FMSI a livello nazionale ed internazionale; ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva e scientifica della Federazione. Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo Federale, è responsabile del funzionamento della FMSI nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del CONI. In caso di estrema urgenza può assumere provvedimenti anche su materie non delegabili di competenza del Consiglio Direttivo Federale, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo Federale stesso, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Direttivo Federale.
- 9.2 Al Presidente Federale spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati connessi con l'attività istituzionale a livello nazionale ed internazionale.
- 9.3 Il Presidente Federale presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e scientifico ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.
- 9.4 Il Presidente Federale ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Direttivo Federale.
- 9.5 Il Presidente Federale convoca, su delibera del Consiglio Direttivo Federale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali, presiede il Consiglio Direttivo Federale ed il Consiglio di Presidenza.
- 9.6 Il Presidente Federale ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi periferici, delle Consulte e delle Commissioni.
- 9.7 Può proporre al Consiglio Direttivo Federale la nomina di un suo staff tecnico di supporto all'attività federale.
- 9.8 Può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena.
- 9.9 Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 9.10 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale, il Vice Presidente vicario in carica assumerà la reggenza provvisoria.
- 9.11 In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente Federale, si ha decadenza immediata del Consiglio Direttivo Federale ed il Vice Presidente vicario in carica provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria. Si applica l'Art. 11.5.
- 9.12 Alla carica di Presidente Federale possono concorrere tutti i Tesserati della FMSI in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o del Diploma ai sensi della Legge 1099/71, fatto salvo quanto previsto all'Art. 8, comma 19, lett. b).

Art. 10

I Vice Presidenti

- 10.1 I Vice Presidenti sono due. Coadiuvano il Presidente Federale e, su delega dello stesso, si occupano di specifici settori dell'attività federale.
Non possono essere oggetto di delega funzioni che rientrano nella competenza esclusiva della qualifica. Il Consiglio Direttivo Federale, su proposta del Presidente Federale, nomina, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea elettiva, il Vice Presidente vicario.
- 10.2 Alla carica di Vice Presidente possono concorrere i Tesserati della FMSI in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o della qualifica ai sensi della Legge n. 1099 del 1971 che abbiano la stessa anzianità di iscrizione prevista per il Presidente Federale dall'Art. 8, comma 19, lett. b).

Art. 11

Consiglio Direttivo Federale

- 11.1 Il Consiglio Direttivo Federale è composto dal Presidente della Federazione e da dieci membri: i due Vice Presidenti e otto Consiglieri. Almeno un terzo del totale dei componenti il Consiglio Direttivo Federale deve appartenere a genere diverso; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
- 11.2 Alla carica di Consigliere Federale possono concorrere tutti i Tesserati della FMSI in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o della qualifica ai sensi della Legge 1099 del 1971.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo Federale:
- a) attua le direttive deliberate dall'Assemblea;
 - b) su proposta del Presidente, nomina, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea Elettiva, il Vice Presidente vicario;
 - c) elegge i due Consiglieri componenti del Consiglio di Presidenza tra i propri membri;
 - d) delibera i Regolamenti della Federazione elaborati o aggiornati dalla Commissione Statuti e Regolamenti e sottopone al CONI per la prescritta approvazione quello di Giustizia Sportiva, nonché tutti quelli che abbiano a disciplinare aspetti pubblicistici dell'attività federale;
 - e) nomina, ai sensi dell'Art. 17.1, il Delegato Regionale nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale;
 - f) nomina i membri degli Organi di Giustizia, nonché delle Commissioni statutarie federali e degli altri Organismi permanenti di cui agli Artt. dal 26 al 30;
 - g) in relazione al programma tecnico-sportivo e scientifico predisposto dal Presidente Federale, di cui all'Art 9.3, adotta, nell'ambito della gestione autonoma della Federazione e sotto la vigilanza del CONI, i relativi provvedimenti di sua competenza sotto ogni aspetto tecnico e organizzativo e verifica la corretta esecuzione del programma stesso, valuta altresì i risultati conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale;
 - h) programma l'attività scientifica, didattica e culturale della Federazione d'intesa con la collaborazione degli Organismi permanenti;
 - i) controlla le attività degli Organi della Federazione, con esclusione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - l) approva entro il 30 novembre il Preventivo Economico ed entro il 30 aprile il Bilancio Consuntivo redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali. Approva, altresì, nel corso dell'esercizio le eventuali variazioni al Preventivo Economico;
 - m) promuove e/o programma ogni iniziativa comunque idonea al conseguimento delle finalità statutarie;
 - n) indice l'Assemblea Nazionale, ne stabilisce l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora e nomina i componenti la Commissione verifica poteri, salvo i casi statutariamente previsti;
 - o) determina le misure delle quote associative;
 - p) ratifica i provvedimenti di urgenza del Consiglio di Presidenza e quelli di estrema urgenza adottati dal Presidente, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale;
 - q) può disporre, per gravi irregolarità di gestione, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo, lo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando Commissari Straordinari con il compito specifico di provvedere alla convocazione di una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo entro il termine massimo di 90 giorni per la ricostituzione degli Organi disciolti, ovvero può revocare l'incarico ai Delegati Regionali e Provinciali;
 - r) decide su qualsiasi questione venga sottoposta dal Presidente o da altri Organi, ad eccezione di quelli di Giustizia che operano in completa autonomia dalla FMSI;
 - s) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento.
- 11.4 a) Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce su convocazione del Presidente Federale quando lo stesso lo ritenga opportuno e comunque almeno quattro volte l'anno ovvero quando ne venga avanzata

esplicita richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza dei componenti presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale o di chi presiede la riunione. Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti.

b) Sono consentite riunioni del Consiglio Direttivo Federale per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento allo Statuto ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

c) Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il/i Presidente/i Federale/i Onorario/i ed il Segretario Generale, nonché il Rappresentante di ciascuna Sezione di cui all'Art. 33.

11.5 Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo Federale. L'Assemblea Nazionale per le nuove elezioni deve svolgersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data delle dimissioni stesse. La convocazione della detta Assemblea va inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'intero Consiglio rimane in *prorogatio* fino alla nuova Assemblea e provvede all'espletamento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, con il Vice Presidente vicario.

11.6 Le dimissioni contemporanee, in quanto presentate tra loro entro un periodo di tempo inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Federale e del Presidente, il quale resterà in *prorogatio* sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, nei termini e con le competenze di cui al precedente comma 5.

11.7 Le dimissioni che comportano la decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Federale sono irrevocabili.

11.8 Salvo quanto previsto al precedente comma 6, in caso di dimissioni o decadenza di membri del Consiglio Direttivo Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, è prevista l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, fermo quanto previsto al precedente comma 1, e purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più componenti il Consiglio Direttivo Federale, e ciò non comprometta la funzionalità dell'Organo, le elezioni per l'integrazione dell'Organo potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea utile, in conformità all'Art. 8, commi 13 e 16, che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi invece in cui risulti compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Direttivo Federale, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per le nuove elezioni dovrà tenersi entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 12

Consiglio di Presidenza

12.1 Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo federale ed è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, dai due Vice Presidenti, da due Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo Federale. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, e procede alla verbalizzazione.

12.2 Cura i progetti esecutivi, sulla base dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo Federale, e la loro realizzazione.

12.3 Delibera, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Federale. Tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo Federale nella sua prima riunione.

12.4 Per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Presidenza, trova applicazione quanto previsto al riguardo dell'Art. 11.4, lett. b).

Art. 12bis

Il Segretario Generale

12.1bis Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Direttivo Federale.

12.2bis Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa federale, che si esplica sulla base del programma tecnico-sportivo-scientifico adottato dalla FMSI, degli indirizzi emanati dagli Organi Federali e sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo e del Presidente Federale, e ne è direttamente responsabile.

12.3bis È compito del Segretario Generale dare attuazione alle direttive e alle deliberazioni assunte dagli Organi Federali, secondo le rispettive competenze. Il Segretario Generale dirige la Segreteria Federale e tutti gli uffici della Federazione, coordinandoli.

12.4bis Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Federale, del Consiglio di Presidenza e ne redige e sottoscrive i verbali. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi periferici e delle Commissioni.

12.5bis In caso di assenza o impedimento, può farsi sostituire da un altro funzionario della Segreteria Generale.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile della FMSI.

13.2 I componenti del Collegio assistono alle riunioni di tutti gli Organi deliberanti della Federazione e, a tal fine, devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Federale.

13.3 Il Collegio è composto da un Presidente, eletto direttamente dalla Assemblea Nazionale, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità con la normativa vigente. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili od al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FMSI.

13.4 I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e il Presidente è rieleggibile. La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica federale e societaria in ambito FMSI.

13.5 Il Collegio dovrà riunirsi almeno quattro volte l'anno e presentare al Consiglio Direttivo Federale una sua relazione sulla gestione finanziaria della FMSI.

13.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale.

Art. 14

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

- 14.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FMSI;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al Bilancio Preventivo ed al Bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al Bilancio stesso;
 - e) approntare la relazione che correda il Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo Federale;
 - f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
- 14.3 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
- 14.4 I Revisori dei Conti effettivi, anche individualmente, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi periferici della FMSI, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15

Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

- 15.1 In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano ed il Collegio viene integrato da un membro supplente fino a che l'Assemblea Nazionale Straordinaria - che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento - abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.
- 15.2 In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

Capo 3 - Strutture Territoriali

Art. 16

Assemblea Regionale

- 16.1 L'Assemblea Regionale è il massimo organo periferico della Federazione nell'ambito della Regione ed è composta dalle Associazioni affiliate con diritto di voto nella Regione medesima, nella persona dei loro Presidenti o componenti del Consiglio Direttivo da loro delegati. Ogni Associazione ha diritto ad un voto, ai sensi del precedente Art. 8, comma 3.
- 16.2 Le disposizioni applicate all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, relative alla convocazione, all'ordine del giorno, alla validità, alle deliberazioni, alle votazioni, alla presentazione della candidatura si applicano anche all'Assemblea Regionale, salvo che i termini previsti si intendono ridotti alla metà.
- 16.3 L'Assemblea Regionale:
- entro il 15 marzo di ciascun anno approva la relazione tecnico-morale del Comitato Regionale, nonché il Bilancio di esercizio, se al Comitato è riconosciuta autonomia amministrativo-contabile;
 - entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si svolgono i Giochi Olimpici Estivi, elegge, con votazioni separate e successive:
 - il Presidente del Comitato Regionale;
 - il Vice Presidente;
 - i Componenti il Consiglio regionale;
 - decide le linee programmatiche dell'organizzazione regionale relative alle problematiche della Medicina dello Sport, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo Federale;
 - delibera su tutti gli argomenti di competenza regionale posti all'ordine del giorno.
- 16.4 L'Assemblea Regionale è convocata, con avviso alla Segreteria Generale della FMSI, dal Presidente Regionale, salvo quanto dispone il successivo Art. 16.6.
- 16.5 All'Assemblea Regionale interviene un membro delegato dal Consiglio Direttivo Federale, in rappresentanza di quest'ultimo organo, e devono essere invitati i Delegati Provinciali, ove nominati, e i componenti del Comitato Regionale.
- 16.6 Eventuali Assemblee Regionali Straordinarie possono essere convocate, oltreché dal Presidente Federale, solo dal Presidente Regionale sia direttamente che su motivata richiesta della metà più uno dei componenti dell'Assemblea Regionale, o su richiesta della metà più uno dei membri del Comitato Regionale, ovvero dal Commissario Straordinario FMSI per comprovate e motivate ragioni di cui all'Art. 11.3, lett. r).
- 16.7 Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali.
- 16.8 Gli eletti durano in carica quattro anni (ciclo olimpico) e sono rieleggibili per più mandati.
- 16.9 Le elezioni degli organi regionali sono sottoposte al controllo di legittimità da parte del Consiglio Direttivo Federale.
- 16.10 Per l'elezione del Presidente Regionale occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli; tale maggioranza è richiesta anche in caso di ricorso al ballottaggio. Per le elezioni del Vice Presidente e dei Consiglieri vale la maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità si procederà al ballottaggio fra i pari merito. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al successivo Art. 34 comma 8.
- 16.11 L'Assemblea Regionale elettiva di cui al precedente comma 3, lett. b), si svolge, in ogni caso, dopo il rinnovo delle cariche elettive in tutte le Associazioni della Regione e comunque entro e non oltre i termini di cui al precedente punto 3.

16.12 Il Presidente Regionale neoeletto può proporre all'Assemblea Regionale la nomina di un Presidente Regionale Emerito, di norma nella persona del Presidente uscente. Tale nomina è sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Federale. Il Presidente Emerito può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale e alle Assemblee Regionali. La carica di Presidente Regionale Emerito è sottoposta a decadenza quadriennale e può essere riproposta.

Art. 17

Comitati Regionali - Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta - Delegati Regionali

17.1 In ogni Regione in cui siano presenti almeno 4 (quattro) Associazioni affiliate è costituito il Comitato Regionale.

Ove tale numero non sia presente, viene nominato dal Consiglio Direttivo Federale un Delegato Regionale. Nelle province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono costituite strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite alle strutture territoriali a livello regionale.

17.2 Il Comitato è retto da un Consiglio formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri. Partecipa altresì ai lavori del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, il Rappresentante di ciascuna Sezione di cui all'Art. 33 in ordine agli interessi esponenziali della categoria rappresentata.

17.3 La carica di Vice Presidente e di Consigliere Regionale è assegnata in base al numero di preferenze ottenute, nelle rispettive votazioni, nell'Assemblea Regionale elettiva.

17.4 Alla carica di Presidente del Comitato Regionale possono concorrere tutti i Tesserati della FMSI, appartenenti alle AMS della Regione, in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o del diploma ai sensi della legge 1099/71. Per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale si applicano le medesime disposizioni di cui all'Art. 9, comma 12.

17.5 La carica di Presidente o Delegato Regionale, di Delegato Provinciale, di Consigliere sono incompatibili con le cariche elettive centrali.

17.6 Il Consiglio Regionale dà esecuzione a quanto deciso e deliberato dall'Assemblea Regionale. Promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Federale; coordina l'attività delle Associazioni e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con le Associazioni medesime, ne verifica le compatibilità finanziarie e ne controlla l'attuazione.

17.7 a) Il Consiglio Regionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente, e delibera a maggioranza dei voti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi presiede la seduta.

b) In analogia con quanto previsto dal precedente Art. 11.4, lett. b), sono consentite riunioni del Consiglio Regionale per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

c) La modalità di convocazione prevista al precedente comma 7, lett. b), non è applicabile per le riunioni del Consiglio che contemplino all'O.d.G. gli adempimenti di quanto previsto al successivo comma 10.

17.8 Il Presidente del Comitato Regionale:

a) rappresenta ai fini sportivi la FMSI nella Regione di competenza secondo le norme dei regolamenti federali; fa parte di diritto del Comitato Regionale del CONI e rappresenta la FMSI in tutti gli organismi previsti dalle legislazioni sportive vigenti e dalle norme del CONI in materia di organizzazione sportiva periferica regionale;

- b) convoca l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale, salvo i casi previsti dallo Statuto;
 - c) in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.
- 17.9 Al Comitato Regionale può essere attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e contabile-gestionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio Direttivo Federale e, in questo caso:
- a) il Consiglio Regionale approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale. Sia il bilancio preventivo che quello di esercizio sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo Federale.
 - b) la gestione del Comitato Regionale è sottoposta al controllo di un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Direttivo Federale, nell'ambito della medesima Regione.
- 17.10 Nel caso in cui non sia attribuita al Comitato Regionale autonomia finanziaria, amministrativa e contabile-gestionale, i Comitati sono destinatari di fondi erogati dal Consiglio Direttivo Federale con l'obbligo del rendiconto in ordine all'impiego degli stessi. Per quanto non contemplato negli Artt. 16 e 17 valgono le disposizioni riguardanti gli Organi centrali.
- 17.11 Il Presidente/Delegato Regionale individuerà tra i tesserati nella Regione e proporrà al Consiglio Direttivo Federale, per la relativa nomina, un Coordinatore Regionale della Formazione che coordinerà l'attuazione dei programmi federali.

Art. 18

Delegati Regionali

- 18.1 Nei territori in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo Federale nomina, in sostituzione, il Delegato Regionale, fino a quando non sia possibile la costituzione del Comitato e comunque con durata non superiore al termine del quadriennio olimpico.
- 18.2 Il Delegato Regionale rappresenta la FMSI ai fini sportivi sul territorio di competenza ed interviene all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.
- 18.3 Con le modalità previste dal Regolamento allo Statuto viene designato, altresì, il Rappresentante delle Sezioni di cui all'Art. 33.
- 18.4 In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale decadono anche i soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 19

Delegati Provinciali

- 19.1 Il Consiglio Direttivo Federale può nominare, per il raggiungimento dei fini istituzionali e con le modalità previste dal Regolamento allo Statuto, un Delegato Provinciale con il compito di promuovere la massima diffusione delle attività e finalità istituzionali nell'ambito della provincia.
- 19.2 Rappresenta la FMSI ai fini sportivi sul territorio di competenza e verifica il rispetto della normativa prevista dal CONI in ordine alla permanenza dell'Associazione affiliata alla FMSI nel Registro provinciale delle Società Sportive.
- 19.3 Interviene all'Assemblea Nazionale e Regionale di competenza senza diritto di voto.
- 19.4 In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Federale, decadono anche i Delegati Provinciali.
- 19.5 La nomina ha durata non superiore al termine del quadriennio olimpico.

Capo 4 - Organi di Giustizia

Art. 20

Principi di Giustizia Sportiva

- 20.1 Lo Statuto e i Regolamenti federali assicurano il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
- 20.2 Lo Statuto e i Regolamenti federali, in particolare, assicurano la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
- 20.3 A tal fine sono istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 20.4 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 20.5 Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 20.6 Il processo sportivo attua tutti i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
- 20.7 I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 20.8 La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 20.9 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 20.10 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 21

Organi di Giustizia

- 21.1 Il Consiglio Direttivo Federale nomina nella prima riunione utile gli Organi di Giustizia presso la Federazione:
- il Tribunale Federale;
 - la Corte Federale di Appello;
 - la Procura Federale.
- 21.2 Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
- 21.3 Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in

materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità. I requisiti per la nomina, i termini di durata dell'incarico e i limiti al numero di mandati sono regolati dal Codice di Giustizia sportiva e dai Regolamenti federali. Ciascun componente degli Organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Direttivo Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

- 21.4 La Procura federale agisce innanzi gli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. I requisiti, i termini di durata dell'incarico e i limiti al numero di mandati sono regolati dal Codice di Giustizia sportiva. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
- 21.5 La carica di Organo di giustizia presso la FMSI è incompatibile con la carica di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione.
- 21.6 La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Direttivo non si estende agli Organi di Giustizia che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati.
- 21.7 La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento delle finalità di cui al comma 4.

Art. 22

Commissione federale di garanzia

- 22.1 Presso la FMSI è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Direttivo Federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra professori universitari di ruolo, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- 22.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
- su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di un eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad esseri nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni previste dal presente Statuto e dal Codice di Giustizia;
 - su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a esseri nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni previste dal presente Statuto e dal Codice di Giustizia;
 - adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione attestante l'assenza delle incompatibilità, nel caso di grave negligenza

- nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile, in tal ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Direttivo Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 23

Accesso alla giustizia sportiva

- 23.1 I Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti legittimati dalla FMSI hanno diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
- 23.2 La FMSI determina a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del CONI è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.
- 23.3 Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la FMSI si avvale dell'apposto Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.

Art. 24

Provvedimenti di clemenza

- 24.1 Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 24.2 I provvedimenti di amnistia e indulto sono di competenza del Consiglio Direttivo Federale, alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Statuto.
- 24.3 I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 25

Registro delle sanzioni

- 25.1 Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con specifico regolamento attuativo da adottarsi deliberato dalla Giunta Nazionale CONI.

Capo 5 – Organismi permanenti della Federazione

Art. 26

Commissioni

26.1 Per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali, il Consiglio Direttivo Federale potrà costituire particolari Commissioni alle quali demandare specifici compiti fissandone la composizione, la durata, le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento allo Statuto.

Art. 27

Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali - Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione - Consulta Etica - Consulta dei Rappresentanti Regionali - Collegio dei Medici Federali - Collegio dei Medici degli Sport Professionistici - Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate

27.1 La Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Delegati Regionali è composta da tutti i Presidenti o Delegati Regionali o Delegati Provinciali delle strutture territoriali con funzioni analoghe a quelle regionali, di cui all'Art. 17.1.

27.2 La Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione è composta da tutti i Coordinatori Regionali.

27.3 La Consulta Etica è un organo composto da 3 a 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo Federale e svolge funzioni consultive di quest'ultimo circa ogni profilo rilevante in materia etico-medico-sportiva.

27.4 La Consulta dei Rappresentanti delle Sezioni aggregate di cui all'Art. 33 è costituita secondo le norme del Regolamento allo Statuto.

27.5 Il Collegio dei Medici Federali è composto dai Medici Federali Nazionali, tesserati della FMSI.

27.6 Il Collegio dei Medici degli Sport Professionistici viene costituito secondo le norme del Regolamento allo Statuto.

27.7 Il Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI viene costituito secondo le norme del Regolamento allo Statuto.

27.8 I Collegi e le Consulte, di cui ai precedenti commi, sono presieduti dal Presidente della Federazione o da un Vice Presidente delegato e vengono convocati di norma una volta l'anno.

27.9 I Collegi, in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo Federale, assicurano il coordinamento delle attività sanitarie delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle società professionistiche e delle attività federali periferiche con quelle della FMSI.

Art. 28

Commissione Ammissione Nuovi Tesserati

28.1 La Commissione Ammissione Nuovi Tesserati è nominata dal Consiglio Direttivo Federale ed è composta da cinque membri.

28.2 La Commissione esamina la documentazione, allegata alla domanda di tesseramento, inviata dalle Associazioni Medico Sportive Dilettantistiche per il tesseramento degli aspiranti Soci Ordinari e/o Aggregati, nonché la documentazione trasmessa dagli aspiranti Soci Aderenti. La Commissione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 3.11 bis dello Statuto.

- 28.3 La Commissione esprime un parere sull'opportunità di tesseramento o meno degli aspiranti Soci Ordinari e/o Aggregati e/o Aderenti.
- 28.4 La Commissione decide in ordine all'ammissione o meno dei nuovi tesserati a maggioranza dei propri componenti. Il voto del Presidente della Commissione è preponderante nel caso in cui i voti positivi e quelli negativi fossero pari (casting vote).
- 28.5 Il Consiglio Direttivo Federale decide sull'eventuale tesseramento o meno dell'aspirante socio richiedente.
- 28.6 La Commissione esamina, altresì, la richiesta di rinnovo del tesseramento da parte dei Soci Ordinari e/o Aggregati e/o Aderenti secondo quanto previsto dal Regolamento allo Statuto. Il Consiglio Direttivo Federale decide sull'eventuale rinnovo o meno.
- 28.7 Le controversie derivanti dalla presentazione della domanda di tesseramento e/o di rinnovo di tesseramento e dalle decisioni di ammissione e/o non ammissione alla FMSI sono devolute alla decisione di un Collegio di Arbitri. Il Collegio arbitrale ha sede in Roma e decide secondo le norme in materia di arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile. Il Collegio di Arbitri è composto da tre membri di cui uno nominato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, in persona del Presidente Federale, sentito il parere del Consiglio Direttivo Federale. L'altro membro del Collegio Arbitrale è nominato dall'aspirante Socio. Il terzo membro del Collegio Arbitrale, in qualità di Presidente, è nominato di comune accordo dalle parti. In caso di disaccordo delle parti, il terzo membro del Collegio Arbitrale, in qualità di Presidente, è nominato dal Presidente del CONI.

Art. 29

Comitato Scientifico Culturale

- 29.1 Il Comitato Scientifico-Culturale è nominato dal Consiglio Direttivo della FMSI con funzioni di consulenza relativa ai compiti istituzionali di cui all'Art. 2.
- 29.2 Il Comitato è definito nel numero e nella composizione dei suoi membri come espressamente previsto dalle norme del Regolamento allo Statuto.
- 29.3 Al Comitato Scientifico-Culturale viene garantita autonomia nel campo della proposta di iniziative culturali, di ricerche e collaborazioni scientifiche e di promozione della cultura e degli standard della qualità in Medicina dello Sport, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Federale.

Art. 30

Commissione Statuti e Regolamenti

- 30.1 La Commissione Statuti e Regolamenti è nominata dal Consiglio Direttivo Federale. Le norme del Regolamento allo Statuto ne prevedono il numero e la composizione dei suoi membri di cui uno, sempre nominato dal Consiglio Direttivo Federale, con funzioni di Presidente.
- 30.2 Compito della Commissione è quello di elaborare ed aggiornare - su richiesta del Consiglio Direttivo Federale ovvero per autonoma iniziativa - i Regolamenti Federali, nonché di proporre modifiche agli Statuti della FMSI o delle AMS per l'adeguamento ai principi dell'ordinamento statale, dell'ordinamento sportivo, nonché per quanto attiene ai principi enunciati all'Art. 3.2.
- 30.3 Può essere interpellata per fornire pareri consultivi sull'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti quando il Presidente, il Consiglio di Presidenza o il Consiglio Direttivo Federale lo ritengano opportuno.

TITOLO IV Altre Strutture

Capo 1 - Strutture operative

Art. 31

Attività e Strutture Antidoping

- 31.1 Al fine di tutelare la salute degli sportivi la FMSI, secondo le direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali e dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), attua interventi di prevenzione-educazione, in relazione ai compiti sanciti all’Art. 2.
- 31.2 La FMSI, inoltre, avvalendosi del proprio Laboratorio Scientifico di Roma, in collaborazione con il CONI, si impegna nel campo della ricerca e dell’aggiornamento delle tecniche analitiche per una sempre più efficace repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.
- 31.3 La FMSI si impegna nel continuo aggiornamento tecnologico-qualitativo del Laboratorio di Roma, atto al mantenimento degli standard richiesti per l’accreditamento da parte dei competenti Organismi Internazionali ed effettua, su richiesta della WADA, delle competenti Strutture del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, delle Discipline Sportive Associate, di Enti Sportivi riconosciuti dal CONI e di altre Istituzioni nazionali ed internazionali, previa apposite convenzioni e nel rispetto delle leggi vigenti, i controlli richiesti.
- 31.4 È istituito dal CDF un “Elenco Nazionale” dei Medici Ispettori Antidoping cui è affidato il compito di eseguire esclusivamente per la FMSI e su incarico della stessa i controlli antidoping.
- 31.5 La FMSI promuove l’aggiornamento periodico obbligatorio dei Medici Ispettori Antidoping, la cui permanenza nell’Elenco è stabilita dal CDF che ne può, altresì, disporre la revoca in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
- 31.6 Per la gestione e l’organizzazione delle attività connesse alla prevenzione, alla repressione ed alla ricerca scientifica sul problema dell’uso di sostanze o metodi che alterano le prestazioni fisiche e danneggiano la salute degli atleti, la FMSI assume tutte le iniziative ritenute utili e necessarie secondo principi e criteri organizzativi e procedure previsti nello specifico Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Federale, come previsto in materia dall’Art. 32 del Regolamento allo Statuto.

Art. 32

Strutture di Medicina dello Sport e altre collaborazioni

- 32.1 In relazione al perseguimento dei propri fini istituzionali e, in particolare, dei compiti di cui all’Art. 2, comma 2, lett. d), e), f), del presente Statuto, la FMSI può individuare strutture pubbliche e private, dotate della necessaria qualificazione professionale e tecnologica, secondo le modalità previste dal Regolamento allo Statuto, stipulando con esse apposite convenzioni.
- 32.2 La FMSI può altresì giovare, con regolari convenzioni, della collaborazione di istituzioni sanitarie medico-sportive, di strutture universitarie ed ospedaliere, IRCCS o di altri Istituti o Consorzi Scientifici qualificati, italiani o stranieri, ed ogni altro soggetto pubblico o privato avente la necessaria qualificazione, per ricerche scientifiche e collaborazione tecnica e per quanto possa rendersi utile ai fini istituzionali.

Capo 2 – Sezioni aggregate

Art. 33

Masso-Fisioterapisti e Massaggiatori Sportivi - Laureati in Scienze Motorie - Diplomati ISEF

- 33.1 La FMSI in ordine alle proprie finalità statutarie istituisce, secondo le norme previste dal Regolamento allo Statuto, una Sezione per Masso-Fisioterapisti e Massaggiatori Sportivi, per dare una risposta alle esigenze formative ed operative a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate affiliate al CONI e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Analoga, distinta Sezione è istituita per i Laureati in Scienze Motorie e Diplomati ISEF.
- 33.2 Possono essere ammessi a farne parte coloro che siano in possesso dei titoli specifici legalmente riconosciuti e previsti dalla legislazione vigente. Ciascuna delle anzidette Sezioni è retta da un Rappresentante nazionale che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Federale in ordine agli interessi esponenziali della categoria rappresentata. Le stesse Sezioni esprimono un Rappresentante a livello regionale che partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in ordine agli interessi esponenziali della categoria rappresentata. Il Regolamento allo Statuto stabilisce le modalità di elezione del Rappresentante nazionale e dei Rappresentanti regionali. In sede di prima attuazione e fino alla posizione della disciplina regolamentare, i Rappresentanti di cui al presente comma sono designati dal Consiglio Direttivo Federale.

TITOLO V

Accesso alle cariche federali

Art. 34

Cariche federali - Eleggibilità

- 34.1 Possono accedere alle cariche centrali e periferiche della FMSI coloro che hanno i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
 - non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno o a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
 - aver raggiunto la maggiore età;
 - essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
 - essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
- Agli Artt. 9.12, 10.2, 11.2 e 17.4 sono previsti i requisiti specifici necessari per l'accesso alle cariche ivi indicate.
- 34.2 È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
- 34.3 Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, collegata direttamente alla gestione della Federazione. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- 34.4 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'immediata automatica decadenza dalla carica.
- 34.5 Le cariche elettive federali sono svolte a titolo gratuito. Possono essere previste indennità a favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Direttivo Federale.
- 34.6 Le cariche elettive federali hanno durata pari al quadriennio olimpico.
- 34.7 I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
- 34.8 I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'Art. 16, comma 2 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

Art. 35

Incompatibilità delle cariche federali

- 35.1 La qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FMSI.
- 35.2 Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro

degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della FMSI.

35.3 Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

La dichiarazione di decadenza è resa dal Consiglio Direttivo Federale.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha decadenza dalla carica assunta posteriormente.

TITOLO VI

Vincolo di Giustizia

Art. 36

Onere di adire gli Organi di Giustizia Sportiva

- 36.1 Gli Affiliati e i Tesserati hanno l'onere di adire gli Organi della Giustizia Sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e di osservarne le decisioni, fatto salvo il diritto alla tutela giurisdizionale davanti agli Organi della Giustizia Statale per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell'ordinamento generale.

TITOLO VII Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 37

Patrimonio ed esercizio finanziario

. Patrimonio

37.1 Il patrimonio della FMSI è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

37.2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori.

. Esercizio Finanziario

37.3 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

37.4 La gestione della FMSI spetta al Consiglio Direttivo Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono essere riportate nel bilancio della Federazione.

37.5 Il Bilancio di previsione e il Bilancio di esercizio con le relazioni illustrative, redatti nel rispetto dei principi economico-patrimoniali, sono pubblicizzati in apposita sezione sul sito web federale, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI. Nella medesima sezione sono resi pubblici i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.

37.6 Ove la FMSI costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro Bilancio d'esercizio viene pubblicizzato sul sito web federale, secondo quanto indicato al precedente comma. Tale Bilancio viene trasmesso in allegato al bilancio federale anche ai fini di approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

37.7 A far data dall'esercizio anno 2016, la Federazione sottopone i propri bilanci e quelli delle società eventualmente partecipate ad apposita certificazione da parte di primaria Società di revisione contabile.

TITOLO VIII Norme Generali

Art. 38

Regolamenti ed Interpretazioni

38.1 Il Regolamento attuativo dello Statuto ed eventuali altri Regolamenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo Federale. Il Regolamento di Giustizia, nonché tutti quelli che abbiano a disciplinare aspetti pubblicistici dell'attività federale sono approvati ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto di detto Ente.

Norma Finale

Il presente Statuto entra in vigore a seguito della approvazione dei competenti Organi di legge.